

ATTO TRANSATTIVO

TRA

la Regione Calabria (CF: 02205340793) rappresentata, ai fini del presente atto, dall'Avv. Angela Marafioti, nata a _____ il _____ (C.F. _____), nella qualità di Coordinatore Reggente dell'Avvocatura Regionale, domiciliata per la carica in Catanzaro, Viale Europa - Cittadella Regionale "Jole Santelli" - 88100 Germaneto di Catanzaro

E

il _____, nato a _____ (C.F. _____), residente in _____, (di seguito: il *professionista*)

*

Premesso che

- con decreto ingiuntivo n. 2288/2013, emesso dal Tribunale di Roma il 6 febbraio 2013, è stato ingiunto alla Regione Calabria di pagare al *professionista* la somma di €. 4.633.166,63, oltre interessi *ex d.lgs. n. 231/2002* decorrenti dal 14 aprile 2012 sino al soddisfo e spese del procedimento d'ingiunzione, a titolo di prestazioni professionali svolte dal medesimo *professionista* su incarico della Regione;
- la Regione Calabria ha proposto ricorso in opposizione, ai sensi degli artt. 14, 3 e 5, d.lgs. n. 150/2011, recante R.G. n. 78660/2013, Tribunale di Roma;
- con l'ordinanza collegiale decisoria, cron. n. 5095/2024, depositata il 10 maggio 2024 e notificata il 20 maggio 2024, il Tribunale di Roma, sez. XI civ., a definizione del predetto giudizio di opposizione, ha dichiarato inammissibile l'opposizione;
- con ricorso notificato in data 9 giugno 2024, la Regione Calabria ha impugnato la predetta ordinanza collegiale decisoria, cron. n. 5095/2024; il relativo giudizio, recante RG n. 13995/2024 Corte di Cassazione, è tutt'ora pendente;
- con decreto ingiuntivo n. 13457/2020, RG n. 10281/2020, emesso dal Tribunale di Roma il 28 agosto 2020, è stato ingiunto alla Regione Calabria di pagare al *professionista* la somma di €. 58.120,00, oltre interessi *ex d.lgs. n. 231/2002* dalla data dell'invio delle diverse parcelle sino al soddisfo e spese del procedimento

d'ingiunzione, a titolo di prestazioni professionali svolte dal medesimo *professionista* su incarico della Regione;

- la Regione Calabria ha proposto ricorso in opposizione al D.I. n. 13457/2020, recante R.G. n. 56852/2020 Tribunale di Roma;
- con sentenza n. 10385/2024, il Tribunale di Roma ha respinto l'opposizione, condannando la Regione Calabria opponente a rifondere le spese di lite;
- la Regione Calabria ha impugnato la sentenza n. 10385/2024; il giudizio di appello, recante RG n. 3957/2024, è pendente innanzi alla Corte d'Appello di Roma;
- successivamente alla proposizione del ricorso in cassazione avverso l'ordinanza collegiale decisoria, cron. n. 5095/2024, e dell'appello avverso la sentenza n. 10385/2024, sono state avviate trattative tra le parti al fine di verificare la possibilità di definire transattivamente le due controversie in essere, facendosi reciproche concessioni;
- in particolare, le parti si sono incontrate in diverse occasioni presso gli uffici dell'Avvocatura e, attraverso lo scambio di corrispondenza (nota trasmessa a mezzo p.e.c. dal legale del *professionista* in data 16 settembre 2024, riscontrata con nota prot. n. 584847 del 18 settembre 2024, nota trasmessa a mezzo p.e.c. dal legale del *professionista* in data 24 settembre 2024, nota trasmessa a mezzo p.e.c. dal legale del *professionista* in data 30 settembre 2024, riscontrata con nota prot. n. 628369 dell'8 ottobre 2024, nota trasmessa a mezzo p.e.c. dal legale del *professionista* in data 8 ottobre 2024, riscontrata in pari data con comunicazione a mezzo p.e.c.), hanno precisato le condizioni alle quali ciascuna di esse avrebbe accettato di comporre bonariamente le due liti;
- da ultimo, con la nota prot. n. 645098 del 14 ottobre 2024, la Regione Calabria ha definito la propria proposta transattiva;
- il *professionista*, con nota trasmessa a mezzo p.e.c. in data 15 ottobre 2024, ha comunicato di aderire a tale ultima proposta;

*

Tutto ciò premesso, con il presente atto, si conviene quanto segue:

ART. 1

La Regione Calabria riconosce al *professionista*, quale credito nascente dal D.I. n. 2288/2013 e dal D.I. n. 13457/2020 a titolo di sorte capitale ed interessi, la somma complessiva di € 5.794.500,00, al netto della ritenuta d'acconto, così determinata:

Sorte capitale e interessi su D.I. n. 2288/2013

Onorari	€ 2.550.000,00
Cassa Avvocati (4%)	€ 102.000,00
IVA 22%	€ 561.000,00
Ritenuta d'acconto	€ 510.000,00
Netto a pagare	€ 2.703.000,00
Interessi	€ 3.800.000,00
Ritenuta d'acconto	€ 760.000,00
Netto a pagare	€ 3.040.000,00

Sorte capitale e interessi su D.I. n. 13457/2020

Onorari	€ 25.000,00
Cassa Avvocati (4%)	€ 1.000,00
IVA 22%	€ 5.500,00
Ritenuta d'acconto	€ 5.000,00
Netto a pagare	€ 26.500,00
Interessi	€ 31.250,00
Ritenuta d'acconto	€ 6.250,00
Netto a pagare	€ 25.000,00

TOTALE COMPLESSIVO

(sorte capitale e interessi su D.I. n. 2288/2013 + sorte capitale e interessi su D.I. 13457/2020)

Totale lordo	€ 7.075.750,00
Totale ritenuta	€ 1.281.250,00
Totale netto a pagare	€ 5.794.500,00

Riconosce, inoltre, a titolo di rimborso delle spese, legali ed esenti, sostenute per i giudizi richiamati in premessa, l'ulteriore credito di € 20.000,00, al lordo degli oneri di legge.

ART. 2

La Regione Calabria liquiderà la somma dovuta in due rate, come segue:

- entro il 15 dicembre 2024, liquiderà la somma di € 3.244.500,00, comprensiva di C.P.A., IVA e ritenuta d'acconto, a titolo di sorte capitale portata dai decreti ingiuntivi n. 2288/2013 e n. 13457/2020, resi dal Tribunale di Roma;
- entro il 31 luglio 2025, liquiderà la rimanente somma di € 3.831.250,00, comprensiva della ritenuta d'acconto, a titolo di interessi, oltre la somma di € 20.000, al lordo degli oneri di legge, a titolo di rimborso delle spese, legali ed esenti, sostenute per i diversi giudizi.

I pagamenti saranno eseguiti a mezzo bonifico bancario da accreditarsi sul c/c intestato al *professionista* IBAN _____ presso

_____.

ART. 3

Il *professionista*, con l'esatto e completo adempimento di quanto pattuito con il presente accordo, dichiarerà di non aver null'altro a pretendere dalla Regione Calabria in relazione ai decreti ingiuntivi n. 2288/2013 e n. 13457/2020, resi dal Tribunale di Roma, che s'intenderanno, pertanto, rinunciati.

ART. 4

La Regione Calabria, a seguito dell'adempimento nei termini di cui all'art. 2, rinuncerà al ricorso in cassazione recante RG n. 13995/2024 ed al giudizio di appello, recante RG n. 3957/2024 Corte d'appello di Roma.

Il *professionista* accetterà le rinunce ad entrambi i giudizi.

Le rinunce e le accettazioni saranno depositate nei rispettivi giudizi dai legali delle parti, ai fini della loro estinzione per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite e rinuncia alla solidarietà passiva *ex art.* 13, comma 8, della legge professionale forense da parte degli avvocati costituiti.

Qualora, nelle more, dovesse pervenire comunicazione di trattazione del ricorso in cassazione recante RG n. 13995/2024, le parti presenteranno istanza congiunta di rinvio e/o fissazione a nuovo ruolo. Solo qualora il differimento non dovesse essere accordato, la Regione darà, comunque, corso alla rinuncia ed al deposito ed il *professionista* provvederà alla relativa accettazione.

ART. 5

La presente transazione non è novativa.

I termini, gli importi e le imputazioni indicati ai precedenti artt. 1 e 2, quale data valuta dei bonifici, sono perentori, inderogabili, essenziali e pattuiti nell'interesse del *professionista*, giacché il medesimo *professionista* si è determinato ad addivenire alla presente transazione in ragione dei termini di pagamento ivi previsti, che sono connessi alla necessità di assicurare una gestione economicamente efficiente e programmata delle sue attività professionali.

Il mancato, ritardato o non integrale pagamento di una sola delle due rate di cui all'art. 2, entro e non oltre i termini pattuiti, costituisce causa di risoluzione di diritto della presente transazione.

ART 6

La Regione Calabria elegge domicilio digitale all'indirizzo pec avvocaturaregionale@pec.regione.calabria.it ovvero, in caso di malfunzionamento, all'indirizzo risultante dal Pubblico Registro Regione.

Il *professionista* elegge domicilio all'indirizzo pec _____ ovvero, in caso, di malfunzionamento, all'indirizzo pec risultante dal Pubblico Registro Reginde.

Tutte le comunicazioni saranno inviate ai suddetti indirizzi pec. Solo in caso di indisponibilità/malfunzionamento di tutti i predetti domicili digitali le comunicazioni saranno inviate presso la sede legale o residenza delle parti.

ART 7

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento Europeo 2016/679), entrambe le parti si obbligano a non diffondere alcuno dei dati personali (dati anagrafici, nomi, indirizzi pec e fisici, IBAN) contenuti nel presente atto. In caso di pubblicazione del presente atto o di trasmissione a terzi, tutti i suddetti dati saranno oscurati, come anche nel caso di pubblicazione o diffusione di documenti inerenti il presente atto.

Il presente atto, redatto in originale digitale, è stipulato nella forma di scrittura privata sottoscritta mediante firma digitale e formato per corrispondenza, da registrare solo in caso d'uso *ex art. 1* della Tariffa Parte II di cui al DPR n. 131 del 1986, a cura e spese della parte che ne avrà interesse. Le imposte saranno a carico della parte che vi darà causa.

Letto approvato e sottoscritto dalle parti digitalmente.

PER LA PARTE PRIVATA

Il Professionista

PER LA REGIONE CALABRIA

Il Coordinatore Reggente

Avv. Angela Marafioti